



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE SECONDA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.

Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**IL CASO.it**

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3378/2004 R.G.

promossa da:

**B [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**  
elettivamente domiciliata in [REDACTED] - Mantova,  
presso e nello studio dell'avv. **A [REDACTED] Bellotti** che la  
rappresenta e difende unitamente all'Avv. **Gi [REDACTED] Coli** del  
Foro di Brescia giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

contro

**BANCA [REDACTED] S.P.A. ora BANCA**  
**[REDACTED] S.P.A.**

elettivamente domiciliata in [REDACTED] - Mantova,  
presso e nello studio dell'avv. **M [REDACTED] Coli E [REDACTED]** che la  
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di  
costituzione e risposta;

CONVENUTA

in punto a: "Contratti bancari".



## CONCLUSIONI

**Per l'attrice:**

“Voglia l’On. Tribunale respinta ogni contraria istanza: \_\_\_\_\_

1. Dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra l’attrice e la Banca, particolarmente in relazione alla clausola di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale, alla determinazione degli interessi ultralegali con riferimento agli “usi di piazza”, alla commissione di massimo scoperto, all’usurarietà degli interessi stessi; IL CASO.it
2. accertare, per ciascun conto, l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi a mezzo di ctu tecnico bancaria e/o sulla base della documentazione prodotta; determinare l’entità del saldo di detti conti correnti e rapporti dopo l’espunzione degli importi corrispondenti agli addebiti illegittimamente effettuati; \_\_\_\_\_
3. condannare la convenuta alla restituzione e comunque al pagamento in favore dell’attrice di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali creditori in favore dell’attrice e alla rivalutazione nonché alla rifusione delle spese peritali pari allo stato ad € 1500,00 come da ricevuta dei relativi versamenti che si produce; \_\_\_\_\_
4. In ogni caso: spese di lite rifuse”. \_\_\_\_\_



Per la convenuta:

**IL CASO.it**

“Nel merito: \_\_\_\_\_  
respingersi le domande formulate dalla società Brenta  
Immobiliare srl siccome infondate in fatto e in diritto; \_\_\_\_\_  
spese diritti e onorari di giudizio interamente rifiusi”. \_\_\_\_\_

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 30/6/04, ritualmente notificato,  
B. \_\_\_\_\_ srl, in liquidazione, con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, evocava in giudizio Banca \_\_\_\_\_ spa  
(già nuova Banca \_\_\_\_\_ spa) partita IVA  
\_\_\_\_\_ iscritta con il C.F. \_\_\_\_\_ al registro delle  
Imprese presso la Camera di Commercio di Mantova, esponendo:

- 1) di avere intrattenuto rapporti bancari con Banca \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ spa filiale di \_\_\_\_\_ e  
precisamente: a) affidamento mediante scoperta sul  
conto corrente n. \_\_\_\_\_; b) apertura di credito  
con affidamento mediante scoperta sul conto corrente n.  
\_\_\_\_\_; c) affidamento mediante scoperta sul  
conto corrente n. \_\_\_\_\_; d) affidamento  
mediante scoperta sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ (ex  
\_\_\_\_\_); \_\_\_\_\_
- 2) che il rapporto bancario identificato alla lettera a) con un  
saldo iniziale a debito di £ 22.554.969 aveva avuto inizio  
in data 9/10/1992 per poi confluire nel rapporto indicato  
alla lettera c) con un giroconto di £ 249.162.305 (pari ad €



128.681,59); \_\_\_\_\_

- 3) che il rapporto di cui alla lettera b) riguardava un'apertura di credito stipulata in data 10/9/93 sino alla concorrenza di £ 500.000.000, somma da restituirsi entro la fine del 1998;
- 4) che il rapporto bancario di cui alla lettera c) aveva avuto inizio in data 1994 con saldo iniziale zero dal 30/6/94 e successivo giroconto di £ 249.162.305 in data 13/6/94 e si era chiuso con saldo finale zero al 31/12/98; \_\_\_\_\_
- 5) che il rapporto bancario di cui alla lettera d) si era aperto in data 10/2/95 con giroconto di £ 150.000.000 dal c/c n. \_\_\_\_\_ e si era chiuso al 21/6/2002 con saldo finale zero; \_\_\_\_\_
- 6) che la Banca aveva provveduto periodicamente a trasmettere all'attrice gli estratti conto relativi ai versamenti e ai prelievi operati nel periodo con l'indicazione del saldo dopo le dette operazioni; \_\_\_\_\_
- 7) che l'attrice aveva sempre contestato l'eccessivo lievitarsi delle pretese della banca e l'illegittimità ed arbitrarietà dei relativi addebiti cercando altresì di comporre stragiudizialmente la controversia senza peraltro esito alcuno; \_\_\_\_\_
- 8) che la B. \_\_\_\_\_ srl contestava la misura dei crediti della banca come ex adverso indicati poiché nel corso dei rapporti risultavano illegittimamente applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi assolutamente

**IL CASO.it**



non dovuti per nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale, non debenza della commissione di massimo scoperto corrisposta; usurarietà dell'interesse effettivamente richiesto dalla Banca; \_\_\_\_\_

- 9) che l'attrice si era rivolta ad una nota associazione di utenti dei servizi bancari per far effettuare una consulenza tecnica in ordine ai conti correnti n. [REDACTED] e n. [REDACTED] e che dalla stessa era emerso che B [REDACTED] srl aveva diritto quanto meno alla restituzione e comunque al pagamento di € 197.467,23 oltre interessi dalla debenza al saldo; IL CASO.it
- 10) che, qualora fosse stata accertata l'usurarietà degli interessi, a detti importi si sarebbe dovuta aggiungere una somma pari agli interessi legali computati come da relazione tecnico contabile prodotta che non essendo più dovuti andavano restituiti; \_\_\_\_\_
- 11) che Banca [REDACTED] spa si era fusa per incorporazione in Banca [REDACTED] spa con atto in data 25.3.2003 n. 19951 Rep. e n. 713 racc. dott. Mario Z [REDACTED] notaio in [REDACTED] e quest'ultima aveva poi conferito tutti i diritti e rapporti inclusi nel ramo aziendale relativo all'esercizio dell'attività bancaria già appartenente alla cessata Banca [REDACTED] spa C.F. e P. IVA [REDACTED] a nuova società denominata Banca [REDACTED] spa (già Nuova Banca



[redacted] spa) con sede in [redacted]  
[redacted] n. [redacted] Partita IVA [redacted]  
iscritta con il C.F. [redacted] al Registro delle Imprese  
presso la Camera di Commercio di Mantova. \_\_\_\_\_

Ciò premesso la società attrice chiedeva l'accoglimento delle  
sopra riportate conclusioni. \_\_\_\_\_

Si costituiva ritualmente Banca [redacted] spa  
contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il  
rigetto delle domande. \_\_\_\_\_

Con ordinanza in data 20/9/06 il G.I. rigettava la richiesta  
istruttoria della convenuta e ammetteva la ctu richiesta  
dall'attrice. \_\_\_\_\_ **IL CASO.it**

Espletata la ctu e precisate le conclusioni come sopra riportate  
all'udienza del 30/6/09 la causa veniva trattenuta per la  
decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190  
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle  
memorie di replica. \_\_\_\_\_

Alla stessa udienza il procuratore della convenuta dava atto  
che Banca [redacted] S.p.A, con sede in  
[redacted], [redacted] n. [redacted] C.F. e P.I. [redacted] con  
effetto dalle ore "24" e minuti "00" del giorno 21/9/08 aveva  
incorporato la Banca [redacted] S.p.A. \_\_\_\_\_

#### Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva che la difesa di B [redacted] srl  
in liquidazione non ha depositato la comparsa conclusionale ma



ha redatto la sola memoria di replica. \_\_\_\_\_

Tale comportamento processuale, anche se formalmente non vietato dalla legge, deve ritenersi illegittimo per la sostanziale violazione del principio del contraddittorio in quanto, alterando il normale percorso processuale di cui all'art. 190 c.p.c. che si articola nel deposito di una memoria finale per illustrare le proprie ragioni difensive e quindi nel deposito di una eventuale memoria per replicare alle argomentazioni avversarie, impedisce in pratica alla controparte di ribattere alle deduzioni svolte. \_\_\_\_\_

Devono pertanto condividersi le osservazioni della difesa di parte convenuta di cui alla memoria di replica 29/10/09. \_\_\_\_\_

La causa può essere decisa senza necessità di ulteriore istruttoria sulla base dell'espletata ctu essendo la stessa, anche nella parte in cui il consulente tecnico dell'ufficio ha replicato alle osservazioni dei consulenti tecnici della società attrice e della società convenuta, sostanzialmente esauriente ed immune da vizi, salve le precisazioni di cui si dirà. **IL CASO.it**

Ciò premesso si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

La società attrice, tra l'altro, ha dedotto l'usurarietà dell'interesse effettivamente richiesto dalla Banca. \_\_\_\_\_

La convenuta, in memoria di replica ex art. 184 c.p.c. in data 17/3/06, ha escluso di aver addebitato sui conti correnti di cui è giudizio interessi in misura superiore rispetto a quelli stabiliti dai D.M. attuativi della legge n. 108/96 ed ha rilevato come B██████████ srl in liquidazione non avesse dimesso in giudizio



nei termini consentiti dalla legge i D.M. attuativi della citata legge. \_\_\_\_\_

La Banca ha sostenuto infatti la tesi della natura di atti amministrativi dei decreti ministeriali tale da rendere inapplicabile il principio "*iura novit curia*". \_\_\_\_\_

Tale tesi non è stata condivisa nella motivazione dell'ordinanza 20/9/06 con cui è stata ammessa la ctu richiesta dall'attrice. \_\_\_\_\_

Il Giudicante ritiene che detta ordinanza non possa essere confermata sul punto. \_\_\_\_\_

**IL CASO.it**

Invero l'orientamento di cui a Cass. Civ. <sup>Sez. III</sup> 26/6/01 n. 8742, richiamata dalla difesa della convenuta - decisione che, nella citata ordinanza, era stata ritenuta dal G.I. non in linea con gli orientamenti successivamente seguiti dalla medesima Corte -, è stato invece confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio "*iura novit curia*" di cui all'art. 113 c.p.c, da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto (Cass. Civ., Sez. Unite, 29/4/09 n. 9941). \_\_\_\_\_

Quanto dedotto da parte attrice in punto di presunta usurarietà dei tassi deve pertanto ritenersi del tutto sformato di prova. \_\_\_\_\_

Erroneamente quindi al ctu è stata richiesta anche la verifica dell'eventuale superamento della soglia di usura dovendosi ritenere fondata la opposizione della difesa della Banca



all'ammissione della ctu sul punto. \_\_\_\_\_

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

Costituendosi in giudizio la Banca convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti ex adverso azionati relativamente al conto corrente n. [REDACTED] senza che nulla sia stato obiettato sul punto dalla difesa dell'attrice. \_\_\_\_\_

Correttamente quindi il quesito formulato al ctu ha riguardato i soli saldi dei c/c [REDACTED] e [REDACTED]. \_\_\_\_\_

Il principio di diritto richiamato da parte attrice secondo il quale la mancata contestazione degli estratti conto rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti ivi contenuti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite del conto derivano, è pacifico in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I 18/5/06 n. 11749; Cass. Civ. Sez. I 26/7/2001 n.10186). **IL CASO.it**

Pertanto va preliminarmente riconosciuto che nessuna preclusione si è verificata circa la possibilità di contestare gli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto. \_\_\_\_\_

La società attrice ha anzitutto contestato gli addebiti effettuati dalla Banca per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. \_\_\_\_\_

Al riguardo va applicata la giurisprudenza ormai consolidata secondo la quale tale previsione contrattuale, essendo basata su un uso negoziale ma non su una vera e propria norma consuetudinaria - mancando dell'uso normativo il necessario



requisito soggettivo consistente nella convinzione che il comportamento tenuto sia giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a una norma già esistente o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico - è nulla in quanto anteriore alla scadenza degli interessi e quindi in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. Civ. Sez. I 16/3/99 n. 2374; Cass. Civ. Sez. III 30/3/99 n. 3096; Cass. Civ. Sez. I 11/11/99 n. 12507; Cass. Civ. Sez. I 4/5/2001 n. 6263; Cass. Civ. Sez. I 28/3/2002 n. 4490; Cass. Civ. Sez. III 13/6/2002 n. 8442; Cass. Civ. Sez. III 20/2/2003 n. 2593 e, da ultimo, giurisprudenza costante dopo Cass. Civ. Sez. Unite 4/11/04 n. 21095).

**IL CASO.it**

Il Giudicante ritiene, come già statuito in precedenti decisioni, di condividere l'orientamento secondo cui, affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale, ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime: ne deriva che nessuna capitalizzazione può essere riconosciuta alla banca (in tal senso Corte Appello Brescia, Sez. II, 18/4/07 n. 370/07 in causa Intesa San Paolo SpA/Valenti Gonzaga srl; Corte Appello Milano, Sez. III, 4/4/2003 n. 1142/03 in causa Dell'Era e Rozza/Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.). Né vale richiamare le norme in tema di conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823 e seg. c.c.



che sarebbero applicabili anche al conto corrente bancario "attese le comunanze tra i due contratti". Invero come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte ai rapporti bancari regolati in conto corrente, non sono applicabili gli artt. 1823, comma 2, 1825 e 1831 c.c. in quanto non richiamati dall'art. 1857 c.c. (Cass. Civ. Sez. I 14/05/05 n. 10127). **IL CASO.it**

La società attrice ha poi dedotto la non debenza della commissione di massimo scoperto corrisposta. \_\_\_\_\_

Come è stato osservato la commissione di massimo scoperto costituisce istituto che non trova una chiara definizione. \_\_\_\_\_

Secondo una tesi tale commissione costituirebbe la remunerazione spettante alla Banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi per un certo lasso di tempo a prescindere dalla loro concreta utilizzazione con conseguente indisponibilità per la Banca della somma concessa. Secondo altra tesi invece la commissione di massimo scoperto costituirebbe la controprestazione per il rischio crescente che la Banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi messi a disposizione da calcolarsi sul massimo importo utilizzato in un determinato periodo. \_\_\_\_\_

Secondo una terza tesi infine la commissione di massimo scoperto è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi. \_\_\_\_\_

La Suprema Corte ritiene preferibile la prima tesi (in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 6/8/2002 n. 11772, in motivazione; Cass. Civ., Sez. I 18/1/06 n. 870, in motivazione) così come questo



Tribunale. \_\_\_\_\_

Ciò premesso si deve senz'altro condividere quanto affermato da parte attrice in atto di citazione e cioè che "quale che sia la natura della commissione di massimo scoperto, in assenza di espressa clausola contrattuale, nulla è dovuto per essa". \_\_\_\_\_

Nel caso di specie però, come opportunamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, sia in relazione al contratto n. \_\_\_\_\_, sia in relazione al contratto n. \_\_\_\_\_, le parti hanno pattuito, tra le altre condizioni, anche quella relativa alla commissione di massimo scoperto. \_\_\_\_\_

**IL CASO.it**

Per quanto riguarda il contratto n. \_\_\_\_\_ ciò risulta dai documenti n. 4 e 5 di parte convenuta ed in particolare dalla lettera integrativa che costituisce parte integrante del contratto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ (doc. 5). \_\_\_\_\_

Per quanto riguarda il contratto n. \_\_\_\_\_ ciò risulta dal doc. 2 di parte convenuta e cioè dall'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria in data 10/9/93 n. 36143 di rep. notaio A. M\_\_\_\_\_, mentre nulla risulta dalla lettera integrativa doc. 7 di parte convenuta, priva dell'indicazione del conto corrente e non compilata nella parte relativa alle condizioni economiche (tassi, spese e valute). \_\_\_\_\_

Va a questo punto osservato che l'affermazione, contenuta in atto di citazione, secondo cui l'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria in data 10/9/93 sarebbe stata regolata sul conto n. \_\_\_\_\_, è stata contestata da parte convenuta - secondo



cui il conto corrente di riferimento per l'apertura di credito in questione è invece il n. [REDACTED] - fin dalla comparsa di costituzione e risposta senza che, successivamente, la difesa di B [REDACTED] srl abbia replicato alcunché. \_\_\_\_\_

L'affermazione di parte attrice è stata poi ripresa dalla relazione del ctu, relazione che, sul punto specifico, non può essere condivisa (v. punto 5.2 della relazione di ctu, pag. 16, sub B). \_\_\_\_\_

Invero il conto corrente n. [REDACTED] è stato aperto in data 9/10/92 ed è stato estinto in data 8/10/93, meno di un mese dopo l'apertura di credito di cui si discute, mentre, come si evince dagli estratti conto in atti, la società attrice ha iniziato ad operare sul conto corrente n. [REDACTED] nel settembre 1993 e cioè nello stesso mese in cui è stata concessa l'apertura di credito. \_\_\_\_\_

Orbene all'art. 3 di detto contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria si legge che *"il conto corrente - che per quanto detto si deve intendere il n. [REDACTED] - sarà regolato . . . . al tasso attuale del 13% (tredici per cento) oltre al pagamento di una commissione trimestrale dello 0,125% (zero virgola centoventicinque per cento. . ."* **IL CASO.it** \_\_\_\_\_

Le contestazioni di parte attrice circa la variazione dei tassi sono del tutto generiche. \_\_\_\_\_

Invero nessuna censura specifica è stata mossa né alla relativa clausola né agli estratti conto sul punto specifico. \_\_\_\_\_

In atto di citazione si legge che "la B [REDACTED] srl contesta la misura dei crediti della banca come ex adverso



indicati, poiché, nel corso dei rapporti, risultano illegittimamente applicati interessi, competenze, remunerazioni e costi assolutamente non dovuti, per i seguenti motivi: A) Nullità della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale . . .; B) Non debenza della commissione di massimo scoperto corrisposta . . .; 3) Usurarietà dell'interesse effettivamente richiesto dalla Banca . . .;".

**IL CASO.it**

Non vi è quindi alcun riferimento allo "*ius variandi*".

Va ricordato poi che, se è vero che, come si è detto, la mancata contestazione degli estratti conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite, è anche *ius receptum* che le scritturazioni ivi contenute sono assistite da una presunzione di veridicità onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di generali contestazioni che investano il documento nel suo complesso o si limitino alla semplice dichiarazione di nulla dovere all'istituto di credito, occorrendo, piuttosto, la formulazione di specifiche censure circostanziate, dirette contro singole determinate annotazioni (per tutte Cass. Civ. Sez. I 1/2/02 n. 1281, in motivazione).

Il ctu, nelle conclusioni della sua relazione, ha presentato due elaborati, il primo relativo al calcolo con esclusione di ogni forma di capitalizzazione, e il secondo relativo al calcolo effettuato considerando la capitalizzazione annuale.



All'interno di ciascuno degli elaborati poi sono state fatte due ipotesi, una (ipotesi A) riferita alla commissione di massimo scoperto assimilata agli interessi debitori, e l'altra (ipotesi B) riferita alla commissione di massimo scoperto assimilata alle commissioni e spese. \_\_\_\_\_

Per quanto detto sopra si deve fare riferimento, per ciascuno dei conti correnti di cui si discute, all'elaborato "1" e all'ipotesi B) dello stesso. \_\_\_\_\_

La riliquidazione dei conti ha accertato una differenza a favore di parte attrice pari, per quanto riguarda il conto n. [REDACTED], a € 15.610,98 e pari, per quanto riguarda il conto n. [REDACTED] a € 42.207,10. \_\_\_\_\_

**IL CASO.it**

L'importo che la Banca va quindi condannata restituire è pari a € 57.818,08 oltre agli interessi, nella misura legale, dal 19/10/99 ed esclusa la rivalutazione, trattandosi di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.). \_\_\_\_\_

Sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio ponendosi il residuo che si liquida come in motivazione a carico di parte convenuta. \_\_\_\_\_

Le spese di ctu, come liquidate, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. \_\_\_\_\_

**P.Q.M.**

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: \_\_\_\_\_

- 1) Dichiara non dovuti gli addebiti di interessi anatocistici



effettuati da Banca [redacted] spa sui conti correnti per cui è causa stante la nullità della relativa clausola contrattuale; \_\_\_\_\_

- 2) Condanna Banca [redacted] SpA, ora Banca [redacted] Spa, alla restituzione a favore della società attrice dell'importo di € 57.818,08 oltre interessi come in motivazione; **IL CASO.it** \_\_\_\_\_
- 3) Dichiara compensate nella misura della metà le spese del giudizio ponendo il residuo che si liquida in € 3.768,15 di cui € 208,08 per esborsi, € 1.414,50 per diritti, € 1.750,00 per onorari, € 395,57 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge a carico di Banca [redacted] SpA ora Banca [redacted] SpA; \_\_\_\_\_
- 4) Pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate, a carico di Banca [redacted] SpA ora Banca [redacted] Spa. \_\_\_\_\_

Così deciso in data 1/12/09 dal Tribunale Ordinario di Mantova.

Il Giudice  
Dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria  
oggi \_\_\_\_\_

Il Cancelliere